



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provìntzia de Aristanis

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 28 29/10/2012

Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria - Anno 2012. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 18.00, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 25/10/2012, con avviso prot. n° 3424, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in 1^a convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

Consigliere Comunale		Presenti	Assenti
Cognome	Nome		
1. Arca	Monica	X	
2. Antinucci	Paola	X	
3. Cau	Gianpiero	X	
4. Ginnasi	Carlo		X
5. Medde	Antonio	X	
6. Mele	Angelo	X	
7. Mele	Assunta	X	
8. Mele	Ignazio	X	
9. Mura	Pietro Paolo	X	
10. Puddu	Maria Bonaria	X	
11. Sanna	William		X
12. Scarpa	Fabio	X	

▪ Consiglieri presenti: n° 10
▪ Consiglieri assenti: n° 2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento, in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli artt. 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, la cui scadenza è stata differita al 31/10/2012;

Dato atto che con precedente deliberazione n° 27, in data 29/10/2012, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1)- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2)- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3)- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4)- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43, del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre che, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

Evidenziato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie, di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti, di cui all'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";*

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato, inoltre, che:

- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/11 (disposizione che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria al 2012), stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3 5 e 6, del D.Lgs. n° 504/92 e dei commi 4 e 5, del presente articolo.

- a norma dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (già utilizzato ai fini I.C.I.) e ss.mm.ii, la base imponibile dell'IMU per le aree fabbricabili, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

- l'art. 59, rubricato: *Potestà regolamento in materia comunale sugli immobili*, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, prevede che, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Preso atto che nel regolamento Comunale della disciplina dell'IMU, art. 5, comma 4, precedentemente approvato, dal Consiglio Comunale è stabilito che:

"Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse".

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla presente;

Sentito l'intervento del Sindaco, **Pinna**, il quale, prima di anticipare la proposta adottata dall'organo esecutivo, in merito alla determinazione delle aliquote IMU, ritiene sia indispensabile che il consiglio sia messo nelle condizioni di valutare obiettivamente, le scelte operate. In tale contesto, richiama l'attenzione dei consiglieri sull'*excursus* che ha caratterizzato l'esercizio finanziario in corso, con un bilancio di previsione contenente dei programmi ben definiti, costruito sui dati finanziari statali che ricalcavano, almeno in parte, i dati dell'esercizio precedente, regolarmente approvato dal consiglio comunale nel mese di marzo; oggi, a distanza di ca. 8 mesi, ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente preoccupante, dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende noti i tagli effettuati nel trasferimento delle risorse finanziarie, con un drastico ridimensionamento del contributo concesso a favore del Comune di Norbello di ca. 102.000,00 euro. E' evidente, prosegue nel suo intervento, che tali fatti vadano denunciati in tutte le sedi, in quanto questi episodi non fanno altro che accrescere la frattura esistente tra lo Stato ed i Comuni e tra lo Stato ed i cittadini. Si sta lavorando in un clima di grande incertezza e difficoltà, dove le norme vengono imposte dall'alto, prova ne sia la retroattività di un regolamento che viene approvato nel mese di novembre e che ha efficacia dal 1° gennaio c.a.. L'imposizione dei tagli significa imporre dall'alto delle scelte obbligate per i comuni, costretti, nella maggior parte dei casi, al taglio o rimodulazione dei servizi già programmati in un contesto che, che va a stridere con il principio di federalismo, di sussidiarietà, tanto conclamati nel recente passato. In tale clima, tende a sottolineare che, nonostante questa situazione di grave difficoltà, l'amministrazione è riuscita a garantire, almeno per l'esercizio in corso, tutti i servizi a suo tempo programmati e questo anche grazie al piccolo sacrificio richiesto ai cittadini, attraverso un ritocco delle aliquote di base dell'IMU, che vengono riassunte come appresso indicato:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,82 PER CENTO (eccetto per le case di civile abitazione locate: 0,80 PER CENTO)**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,42 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1 PER CENTO**
- **DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 ANNUO**

A conclusione del suo intervento, motiva le scelte della maggioranza, a supporto delle aliquote proposte, sottolineando che l'amministrazione comunale ha voluto, in primo luogo, mettere al sicuro la prima casa, in quanto saranno numerose le famiglie che non dovranno versare l'imposta e la maggiorazione prevista dello 0,02%, andrà ad incidere in modo irrilevante, soprattutto, sul reddito delle famiglie più abbienti; di contro, si è voluto incidere sulla seconda casa, soprattutto, per contrastare il fenomeno delle case inoccupate, situazione che sta assumendo dei contorni preoccupanti; fenomeno che, a parere del primo cittadino, è dovuto principalmente ai seguenti fattori: da un lato, difficoltà nel trovare degli accordi tra gli eredi, dall'altra, a causa delle posizioni assunte da molti proprietari che non intendono cedere e/o locare le abitazioni, in attesa che il mercato possa lievitare, una volta esauriti i lotti edificabili, messi a disposizione dal comune;

Il capogruppo di opposizione, **Mura**, ribadisce il voto di astensione con le stesse motivazioni evidenziate nell'atto deliberativo precedente, in sede di approvazione del regolamento I.M.U.;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 8 voti favorevoli, n° 3 astenuti (*Antinucci-Cau-Mura*);

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le aliquote di applicazione per l'IMU anno 2012, di cui al seguente prospetto:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,82 PER CENTO (eccetto per le case di civile abitazione locatate: 0,80 PER CENTO)**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,42 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1 PER CENTO**
- **DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 ANNUO**

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1° gennaio 2012**;

Di dare atto che, come previsto dall'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U. è la Giunta Comunale l'organo competente ad individuare, gli importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con separata votazione resa con lo stesso risultato precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____ . -

Norbello, li 05/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 05/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello, li 05/11/2012

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*